



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA POSTI NEL COMUNE

Indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 96/1996 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale rende noto che è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) Ai sensi dell'Allegato A della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. la domanda può essere presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa.

Possono partecipare al presente concorso, **i nuclei familiari i cui componenti siano in possesso dei seguenti requisiti**, ad eccezione di quanto previsto al punto b) del presente articolo, che deve essere posseduto solo dal soggetto richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) ed i cittadini stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 5 anni;

c) situazione reddituale non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza;

d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, ad eccezione dei titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero dei titolari pro-quota di diritti reali purché la proprietà risulti giuridicamente indisponibile sulla base di idonea documentazione, ai sensi dell'Allegato A paragrafo 4 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. e con riferimento a delibera LODE n. 5 del 28/04/2016 (regolamento su proprietà immobiliari ad uso abitativo);

e) non titolarità di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2 lettere b) c) d) e) della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;

Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti di cui alle lettere c), d), ed e) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

Ai sensi dell'art. 13 L.R.T. 96/96 il Comune procede all'accertamento dei requisiti dichiarati, nonché alla modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di alcuni requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria.

B) Ai fini del presente bando il nucleo familiare si intende composto da:

- a) una sola persona;
- b) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) i figli anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., sarà applicato l'art. 33 della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. che prevede l'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA, ovvero la RICOLLOCAZIONE IN GRADUATORIA, ovvero l'ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE

I richiedenti dovranno attestare i seguenti elementi tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e mediante idonea documentazione:

1. Cittadinanza:

- a) italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno;
- c) di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

2. Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale del soggetto richiedente da almeno 5 anni.

3. Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando.

4. Composizione del nucleo familiare, indicando gli estremi dell'eventuale sentenza di separazione, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo e la **sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 lett. A) del presente bando, con esclusione del requisito di cui alla lettera b).**

5. Eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti dalle competenti autorità invalidi o portatori di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

6. Attestazione ISEE in corso di validità.

7. Abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento (ossia superiore ad un terzo del valore ISEE) e risulti regolarmente corrisposto, per cui è necessario allegare copia delle ultime sei ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione.

8. Nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione e in coabitazione con altro nucleo familiare (**Art. 5, lettera a-3**).

9. Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro sito nel Comune di Pieve Fosciana e il luogo di residenza superiore a km. 70.

10. Presenza continuativa del richiedente, o di altri componenti del suo nucleo familiare, nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato.

11. Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

11.1 abitazione effettiva e continuativa in **ambienti impropriamente adibiti ad abitazione**, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando (allegare certificato dell'autorità competente).

11.2. abitazione in alloggio avente **barriere architettoniche** tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (allegare certificato dell'autorità competente).

11.3. abitazione in **alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario** dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso.

Per l'attribuzione dei relativi punteggi previsti, le situazioni previste dai precedenti punti 11.2 e 11.3 devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

11.4. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di **provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione** (documentazione Tribunale). Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa, anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione, non superiore ad anni due.

Art. 4 DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pieve Fosciana

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

Via San Giovanni n. 48 – Pieve Fosciana
Sito istituzionale del Comune (www.comune.pievehosciana.lu.it)
e sito istituzionale di ERP Lucca S.r.l. (www.erplucca.it)

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in novanta giorni e decorrono dalla data di inizio di pubblicazione del bando.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

Le domande dovranno **pervenire** al Comune di Pieve Fosciana compilate con i relativi allegati, **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate e, **A PENA DI ESCLUSIONE**, entro e non oltre il **12 ottobre 2016**.

Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pieve Fosciana
Via San Giovanni n. 48 – Pieve Fosciana
negli orari di apertura al pubblico;
- spedite, a rischio esclusivo del partecipante, con raccomandata postale A.R. indirizzata a:
Comune di Pieve Fosciana, Via San Giovanni n. 48 – 55036 Pieve Fosciana

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali- economiche- familiari:

a-1) Reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**;

a-2) Nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 2**;

a-3) Nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1**; con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4) Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**;
- in misura pari al 100%: **punti 3**.

a-4bis) Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**.

a-4ter) Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6**.

a-5) Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6) Nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**.

a-7) Nucleo familiare composto da una sola persona con:

- a-7.1) Uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- a-7.2) Un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**;
- a-7.3) Due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**;
- a-7.4) Un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4**;
- a-7.5) Un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: **punti 5**;
- a-7.6) Due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 6**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui ai punti a-7.4, a-7.5, a-7.6 non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative:

b-1) Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1) Abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto **b**.

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

b-1.2) Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**;

b-1.3) Abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3**.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto **b**.

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4) Abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento (ossia superiore ad un terzo del valore ISEE) e risulti regolarmente corrisposto.

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**.

b-1.5) Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non superiore ad anni 2: **punti 2**.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1) Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;

c-2) Presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i **5 punti**.

In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni. I punteggi di cui al punto **c** non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 6 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.T. 96/1996 e s.m.i.

Art. 7 FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi di cui all'allegato B della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. e forma la graduatoria provvisoria che viene pubblicata - per 15 giorni - all'Albo Pretorio entro i 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande e contestualmente trasmessa alla segreteria del L.O.D.E. Lucchese.

I ricorsi avverso l'esclusione o la collocazione nella graduatoria provvisoria sono presentati alla Commissione istituita presso il L.O.D.E. Lucchese, entro 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo del Comune.

La Commissione si riunisce entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi e deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla prima seduta.

La Commissione, dopo l'esame degli eventuali ricorsi, forma la graduatoria definitiva, la trasmette ai Comuni, i quali entro i successivi 15 giorni provvedono alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 96/1996 e s.m.i., come previsto dall'art. 12 comma 6 della L.R.T. 96/1996 e s.m.i.

Nel caso in cui si abbia parità di situazione economica si procederà al sorteggio per la definizione della posizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 11 della L.R.T. 96/1996 e s.m.i. il Comune può riservare un'aliquota massima del 40% degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui ai punti a-2, a-3, a-4, a-4bis e a4-ter.

La pubblicazione del presente bando, della relativa domanda, della graduatoria provvisoria e definitiva sarà effettuata anche su apposita sezione del sito istituzionale del Comune e del soggetto gestore ERP Lucca S.r.l. per assicurare la massima pubblicità e facilità di consultazione.

Art. 8 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1) La graduatoria definitiva formata agli esiti del presente bando va sostituire, in ogni caso, quelle precedenti.

2) Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva, che ha validità immediata a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo bando.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, salvo eventuali riserve previste per legge.

Art. 9 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regione Toscana n. 96/1996 e s.m.i. ed all'apposito Regolamento approvato dalla Assemblea di LODE

Pieve Fosciana, 14 luglio 2016

Il Responsabile
Dott. Andrea Fanani